REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

giunta regionale

Delibera n° 923

Estratto del processo verbale della seduta del

7 giugno 2019

oggetto:

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 854/2004 E DEL REGOLAMENTO (CE) 853/2004 NEL SETTORE DEI MOLLUSCHI BIVALVI NELLE ZONE DI PRODUZIONE, RACCOLTA E STABULAZIONE DELL'ARCO COSTIERO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA. RICLASSIFICAZIONE TRIENNALE DELLE ZONE.

Massimiliano FEDRIGA	*Presidente*		*assente*
Riccardo RICCARDI	*Vice Presidente*	*presente*	
Sergio Emidio BINI	*Assessore*	*presente*	
Sebastiano CALLARI	*Assessore*	*presente*	
Tiziana GIBELLI	*Assessore*	*presente*	
Graziano PIZZIMENTI	*Assessore*	*presente*	
Pierpaolo ROBERTI	*Assessore*	*presente*	
Alessia ROSOLEN	*Assessore*	*presente*	
Fabio SCOCCIMARRO	*Assessore*	*presente*	
Stefano ZANNIER	*Assessore*	*presente*	
Barbara ZILLI	*Assessore*		*assente*

Gianfranco ROSSI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visti i Regolamenti CE del Parlamento europeo e del Consiglio, costituenti il "pacchetto igiene", che disciplinano le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, e, in particolare:

- il Regolamento (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002 il quale stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare da applicare all'interno dell'area comunitaria e nazionale, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- il Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004 il quale stabilisce le norme generali propedeutiche in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate a tutti gli operatori del settore alimentare;
- il Regolamento (CE) 29 aprile 2004 n. 853/2004 il quale detta norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- il Regolamento (CE) del 29 aprile 2004 n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- il Regolamento (CE) del 29 aprile 2004 n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti alle norme sulla salute e sul benessere animale;
- il Regolamento (CE) del 15 novembre 2005 n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari e il successivo Regolamento (CE) del 5 dicembre 2007 n. 1441/2007 di modifica;
- il Regolamento (CE) del 10 gennaio 2011 n. 15/2011 della Commissione che modifica il Regolamento (CE) n. 2074/2005 per quanto riguarda i metodi di analisi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi;

Richiamato, in particolare

- l'allegato III, Sezione VII, del Reg. CE/853/2004, che fissa i requisiti e le norme relative ai molluschi bivalvi vivi;
- l'allegato II, che al Capo II, del Reg. CE/854/2004, disciplina la classificazione delle zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano;

Vista la legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica;

Vista la DGR 816/2016 dd. 13/05/2016 "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia. Riclassificazione triennale delle zone e approvazione nuovo protocollo d'intesa." con la quale vengono aggiornate le zone destinate alla produzione, raccolta e stabulazione dei MBV, e con la quale viene sancito il protocollo di intesa tra OSA e Autorità competenti;

Vista la DGR 264/2018 dd. 09/02/2018 "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia. Approvazione del nuovo protocollo di intesa." con la quale viene approvato il nuovo protocollo di intesa tra AC e OSA sostituendo il precedente;

Visto il decreto del Direttore del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria 1217 dd. 24/12/2015 con il quale è istituita la task-force regionale per la conduzione, valutazione e redazione della "sanitary survey" su tutte le zone classificate di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi che ricadono nella competenza del territorio di questa Regione;

Preso atto della nota prot. n. 19724 dd. 24.10.2018 pervenuta dalla Azienda Sanitaria Universitari Integrata di Trieste avente per oggetto "Delibera n. 816 dd. 16 maggio 2016 riclassificazione triennale delle zone di produzione MBV –riferimento Golfo di Trieste – MODIFICHE" con la quale viene proposta una chiusura delle zone di produzione classificata A: 04TS –diga L. Rizzo esterno – e 03TS diga L. Rizzo interno zona di produzione classificata B –in quanto non attualmente utilizzate;

Ritenuto di sospendere dalla classificazione delle aree destinate alla produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia, sulla base del non utilizzo a scopi produttivi dei dati epidemiologici, la zona 11 UD FICARIOL -SAN PIERO (zona B), per un periodo di tempo da definire destinandola ad approfondimenti scientifici;

Preso atto della nota prot. n. 9698 dd. 29 marzo 2012 dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Bassa Friulana" e delle successive considerazioni espresse dalla medesima Azienda Sanitaria, adesso nominata Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana- Isontina" pervenute al Servizio di sanità pubblica veterinaria con nota prot. n. 15729 dd. 21/08/2018 in merito alla situazione di contaminazione dei sedimenti dell'area critica Foce del Fiume Aussa Corno, la Zona 17 UD A e B viene declassificata a proibita e come tale preclusa alla raccolta dei molluschi bivalvi vivi, per la successiva immissione sul mercato ai fini del consumo umano;

Preso atto della nota prot. 6794/SPS dd. 21 marzo 2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste con la quale viene espresso parere favorevole alla riclassificazione, richiesta della Cooperativa CO.L.M.I., dello specchio acqueo A3N in zona di stabulazione per molluschi bivalvi della specie *Mytilus galloprovincialis* , in quanto contiguo allo specchio acqueo A1in concessione ad ALMAR- ACQUACOLTURA LAGUNARE MARINETTA, già riclassificato come zona di stabulazione con decreto n. 712/SPS dd. 07 giugno 2016, e facente parte della zona identificata come 09TSS;

Preso atto della nota prot. n. 14008 dd. 16 luglio 2018 con la quale ALMAR- ACQUACOLTURA LAGUNARE MARINETTA richiede l'adeguamento ed incorporazione dello specchio acqueo A2 nella zona 09TSS, già classificata come zona di stabulazione con il Decreto n. 712/SPS dd. 07 giugno 2016, in quanto attiguo allo specchio acqueo A1 di cui al precedente Decreto e gestito in maniera univoca per molluschi bivalvi della specie *Mytilus galloprovincialis*;

Preso atto della nota prot. n. 14009 dd. 16 luglio 2018 con la quale ALMAR- ACQUACOLTURA LAGUNARE MARINETTA fa pervenire a questo Servizio e alla Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste la richiesta di variazione di classificazione dell'area 07TS- FILTRI in zona di stabulazione per molluschi bivalvi della specie *Mytilus galloprovincialis*, specchi acquei C1.1, C1.2 e C1.3;

Considerata la positiva e fattiva collaborazione in essere per la gestione del rischio biotossicologico che prevede il coinvolgimento dell'OSA nella comunicazione del risultato analitico;

Considerata la possibilità di applicare anche nella gestione del rischio microbiologico una collaborazione che preveda la condivisione del dato analitico da parte dell'OSA con la finalità di mantenere un numero di analisi sufficiente ai fini del mantenimento della classificazione sanitaria;

Considerato altresì, che il monitoraggio sanitario condotto dalla Autorità Competente, così come stabilito dalle Linee guida di cui all'Allegato B alla presente deliberazione, è integrato dai dati derivanti dal piano di autocontrollo effettuato dagli Operatori del Settore così come stabilito" nella DGR 264/2018 dd. 09/02/2018 "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia. Approvazione del nuovo protocollo di intesa.";

Ritenuto, al fine di aggiornare con le sopracitate modifiche le mappe geografiche che indicano le aree di cui all'Allegato A della suddetta delibera, necessario diramare delle nuove tabelle che indicano inoltre la denominazione comune delle zone classificate, e le indicazioni dei vertici che delimitano i poligoni;

Atteso che l'aggiornamento della classificazione delle zone di cui all'allegato A, sulla base dei dati ottenuti con il monitoraggio sanitario e ambientale, venga eseguito con frequenza almeno triennale;

Precisato che nell'ambito del suddetto triennio le Aziende Sanitarie possano segnalare la necessità di modificare la classificazione di tali zone in base ai dati ottenuti col monitoraggio sanitario e ambientale, senza tuttavia variare la loro individuazione geografica geo-referenziata e rappresentazione cartografica al fine di ottenere un quadro più fedele del reale stato sanitario dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia;

Ritenuto che le suddette specifiche modifiche, sulla scorta della documentazione presentata dalle Aziende Sanitarie, verranno effettuate con un Decreto del Direttore del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria;

Reputato quindi di dover fornire alle Aziende Sanitarie, quali autorità competenti al controllo ufficiale ai sensi del Reg. (CE) n. 882/2004, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, all'ARPA FVG e agli operatori del settore, le nuove linee guida per quanto attiene la produzione, la raccolta e l'immissione sul mercato di molluschi bivalvi vivi, prevedendo in particolare:

a) l'aggiornamento della classificazione delle zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi, secondo l'allegato A) alla presente deliberazione che sostituisce integralmente l'Allegato A) alla DGR 816/2016 dd. 13.05.2016;
b) la valutazione dello stato sanitario delle zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi, sentito il parere tecnico-scientifico dei laboratori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e dell'ARPA, ciascuno per le proprie aree di competenza, deputati al controllo ufficiale;
c) l'esecuzione di piani di monitoraggio basati anche sulla valutazione del rischio, le modalità di campionamenti, i provvedimenti da adottare in caso di non conformità, l'individuazione delle Aziende Sanitarie e dell'ARPA quali soggetti che concorrono all'espletamento del programma di monitoraggio come indicato nell' allegato B) alla presente deliberazione che sostituisce integralmente l'allegato B) alla DGR 816/2016 dd. 13.05.2016;
d) la conferma del protocollo d'intesa tra l'Autorità locale competente per i controlli ufficiali veterinari e le organizzazioni più rappresentative degli OSA del comparto di allevamento e della raccolta dei molluschi bivalvi vivi, finalizzato al miglioramento della sicurezza alimentare , così come proposto e presentato e sottoscritto dagli stessi OSA in data 09/02/2018 con DGR 264/2018 "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di

produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia. Approvazione del nuovo protocollo di intesa.";

Tutto ciò premesso su proposta dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità, di concerto con l'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche,

La Giunta regionale all'unanimità

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi del Regolamento CE/854/2004, che disciplina la classificazione delle zone di produzione, raccolta e di stabulazione, e con effetto dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento, le zone di produzione, raccolta e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi, relative all'arco costiero del Friuli Venezia Giulia, la loro denominazione con l'indicazione dello stato sanitario, la loro individuazione geografica geo-referenziata e rappresentazione cartografica, che ne evidenzi lo stato sanitario e, per quanto riguarda le zone adibite ad allevamento, individui gli impianti, secondo quanto riportato nell'allegato A) alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale;

2. Di approvare la cartografia regionale, codificata nel sistema informativo GIS per la gestione dei dati del monitoraggio sanitario in molluschicoltura (FVGIS) elaborato dall' IZS delle Venezie per conto della Regione FVG, delle zone di produzione e stabulazione classificate negli ambiti di monitoraggio, attribuiti per rispettiva competenza territoriale a ciascuna delle Aziende per l'Assistenza sanitaria, come risulta nell'Allegato A) al presente atto, del quale forma parte integrante e sostanziale;

3. Di approvare le Linee Guida aggiornate per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004, sulla base delle nuove disposizioni in materia occorse nell'ultimo triennio, nel settore dei molluschi bivalvi nelle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia, secondo quanto riportato nell'allegato B) alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale;

4. Di disporre che gli Allegati A) e B) al presente atto sostituiscano i corrispettivi documenti approvati con DGR n. 816/2016;

5. Di confermare protocollo d'intesa tra l'Autorità regionale, l'Autorità locale competente per i controlli ufficiali veterinari, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia e gli operatori del settore alimentare (OSA) del comparto dell'allevamento e della raccolta dei molluschi bivalvi vivi, finalizzato al miglioramento della sicurezza alimentare così come approvato all' Allegato con DGR 264/2018 dd. 09/02/2018

6. Di stabilire che, sulla base dei dati ottenuti con il monitoraggio sanitario e ambientale, la classificazione delle zone di cui al punto 1 venga aggiornata almeno con frequenza triennale.

7. Ai fini dell'aggiornamento di cui al punto 6, le Aziende Sanitarie formulano la loro proposta di classificazione o di riclassificazione delle aree destinate alla molluschicoltura alla Direzione centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità, integrato dal parere dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'ambiente responsabile dei risultati del monitoraggio ambientale delle acque nonché dei risultati ottenuti attraverso l'applicazione di modelli numerici revisionali e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie responsabile dei risultati analitici sui molluschi bivalvi vivi ;

8. Ai fini della classificazione e riclassificazione delle zone di produzione *ex* regolamento CE 854/2004, allegato II, altri enti competenti come ARPA FVG, Comuni, Corpi di Polizia Locale forniscono le informazioni relative a potenziali fonti di inquinamento alla Task Force regionale di cui al Decreto del Direttore del Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria n. 1217 del 24.12.2015, al Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria della Regione FVG ed alle autorità competenti locali.

9. Di poter apportare specifiche modifiche alla classificazione delle zone di cui al punto 1 con Decreto del Direttore del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria su proposta delle autorità competenti locali;

10. La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE